



Bolzano, giugno 2026

OGGETTO: MODELLI 730/2026 – CONGUAGLI FISCALI IN BUSTA PAGA

Gentile Cliente,

con la presente circolare si illustra il procedimento previsto per i conguagli fiscali in busta paga derivanti dalle risultanze dei modelli 730 presentati dai lavoratori dipendenti, i quali verranno applicati con decorrenza dalle buste paga di giugno 2026.

**Arbeitsrechtsberatung
Consulenza del lavoro**

Dott. Fabio Selle
Dott. Maura Mochi
Dott. Manfred Spögler
Dott. Ulrike Kofler
Rag. Luca Solano
Dott. Matthias Pirrone
Dott. Alessia Negri
Dott. Giulio Bolego

Rechtsanwältin | Avvocato

Ra. (D) Adv. (I) Susanne Raab

Lavoris

Via G.-di-Vittorio-Straße, 16
I-39100 Bolzano - Bozen
+39 0471 56 77 77
info@lavoris.it
www.lavoris.it

▪ Procedimento

I conguagli vengono effettuati a partire dalla **prima retribuzione utile successiva alla ricezione del modello 730-4** trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. Lo Studio provvederà pertanto a elaborare in busta paga:

- i **rimborsi** spettanti ai dipendenti;
- le **trattenute** delle imposte dovute;
- le eventuali **rate** richieste dal contribuente in sede di dichiarazione.

I conguagli possono riguardare, tra l'altro:

- IRPEF (saldo e primo acconto);
- cedolare secca;
- addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
- acconto del 20% su determinati redditi soggetti a tassazione separata;
- acconto dell'addizionale comunale;
- imposta sostitutiva sui premi di risultato.

▪ Soglia minima

Il sostituto d'imposta **non effettua né rimborsi né trattenute** qualora l'importo relativo a ciascuna imposta o addizionale sia **pari o inferiore a 12 euro**.

▪ Retribuzione insufficiente

Qualora la retribuzione del mese non sia sufficiente a coprire l'intero importo delle trattenute dovute, la parte residua sarà recuperata nelle retribuzioni dei mesi successivi, entro la fine dell'anno, con l'applicazione degli interessi previsti dalla normativa.

▪ Casi di diniego e particolari situazioni

In alcune circostanze il sostituto d'imposta non può procedere all'effettuazione dei conguagli risultanti dal modello 730 ed è pertanto tenuto a comunicare il **diniego** all'Agenzia delle Entrate.

In particolare:

○ Dipendente cessato con saldo 730 a debito

- qualora il rapporto di lavoro sia cessato **prima dell'inizio delle trattenute**, il datore di lavoro non può effettuare il conguaglio e dovrà trasmettere il diniego;
- qualora il rapporto di lavoro sia cessato **dopo l'avvio delle trattenute**, ma residuino ancora importi da recuperare, il datore di lavoro comunicherà al dipendente gli importi ancora dovuti mediante l'apposita comunicazione delle risultanze residue.

○ Dipendente cessato con saldo 730 a credito

- se la cessazione è intervenuta **entro il 16 marzo 2026**, il datore di lavoro non è obbligato a rimborsare il credito e può procedere con il diniego;
- se la cessazione è intervenuta **successivamente al 16 marzo 2026**, il sostituto d'imposta dovrà procedere all'erogazione del credito mediante l'emissione di un cedolino paga dedicato.

○ Rapporto di lavoro mai instaurato

Qualora il modello 730-4 riguardi un soggetto che **non è mai stato dipendente dell'azienda**, il sostituto d'imposta dovrà verificare se è prevista un'assunzione nei mesi successivi. In mancanza di un futuro rapporto di lavoro, dovrà essere trasmesso il diniego all'Agenzia delle Entrate.

▪ Secondo acconto IRPEF e cedolare secca

Con la retribuzione del mese di **novembre** viene trattenuta la **seconda o unica rata di acconto** relativa all'IRPEF e alla cedolare secca.

Il dipendente che ritenga di dover versare un importo inferiore rispetto a quello risultante dal modello 730, oppure di non dover effettuare alcun versamento, deve presentare al datore di lavoro **una richiesta scritta entro il 10 ottobre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene effettivamente dovuto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti,

LAVORIS S.T.P. SAS